

GITE, IL MANCATO RIPOSO È INDENNIZZABILE

E' plausibile chiedere il risarcimento del danno

Ufficio legale Gilda di Potenza, 23/2/2003

I docenti che non usufruiscono del riposo settimanale, perché impegnati nei viaggi d'istruzione, hanno diritto al riposo compensativo o, in alternativa, alla monetizzazione del maggiore onere sopportato. E' plausibile, inoltre, chiedere un vero e proprio risarcimento del danno, dovuto alla mancata fruizione del riposo, in forza del nocumento arrecato alla salute dalla eccessiva onerosità della prestazione erogata senza soluzione di continuità. E' questa la posizione argomentata dal nostro Ufficio legale, in vista dei viaggi d'istruzione, che vedranno impieganti, a breve, molti docenti in tutte le scuole.

E' un servizio a cura del Cidog

IL RIPOSO SETTIMANALE È UN DIRITTO INDISPONIBILE ED IRRINUNCIABILE

A breve, come annualmente accade, molti docenti saranno impegnati, come accompagnatori, nei viaggi d'istruzione. E non pochi espletano tale responsabile compito didattico-educativo senza godere del riposo settimanale che di regola coincide con la domenica, ovvero con prestazione lavorativa continuata ed ininterrotta superiore a sei giorni.

A parere di questo ufficio legale, su conforme e costante orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. 3.7.2001, n. 9009), i docenti accompagnatori, al rientro, in alternativa al cosiddetto "riposo compensativo" in altra giornata di lezione, hanno diritto alla retribuzione aggiuntiva, oltre che al risarcimento del danno. Le argomentazioni che supportano la tesi in oggetto, e richiamate più volte dai giudici di merito e di legittimità, sono in sintesi le seguenti:

- il mancato riposo settimanale costituisce un danno per lesione del diritto alla salute, contemplato dalla Costituzione; e la lesione non incide solo sul reddito, ma riguarda anche il cosiddetto danno biologico, con la conseguenza che non sussiste alcun onere della prova in ordine al pregiudizio subito, che si configura di natura non patrimoniale;
- ne segue che, in ipotesi di prestazione lavorativa in giornate destinate al riposo, in assenza di fruizione del medesimo in altro giorno feriali, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno (contrattuale), per la mancato riposo settimanale, previsto, a tutela del medesimo, dagli articoli 36 della Costituzione e 2109 del codice civile: oltre alla retribuzione e all'eventuale maggiorazione;
- il diritto al ristoro del danno non può essere escluso o ridotto per il fatto che il lavoratore abbia aderito spontaneamente (come accade per i docenti accompagnatori quando si svolgono i viaggi d'istruzione) di lavorare nei giorni destinati al riposo, a motivo dell'irrinunciabilità ed indisponibilità che caratterizzano un diritto fondamentale, quale quello del riposo settimanale.

Il diritto al risarcimento del danno per l'equivalente, o, in alternativa, il diritto a fruire di una giornata di riposo in altro giorno della settimana, non è escluso dalla circostanza che, per prassi negoziale, in molte scuole l'orario di lezione dei docenti si sviluppa in cinque giornate: anzi in tal caso, a nostro giudizio, si configura una maggiore gravosità nella prestazione lavorativa, resa ben oltre le ore settimanali di insegnamento previste contrattualmente e, peraltro, senza soluzione di continuità.

Avv. José Sorrento